

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO DEL GAS NATURALE
PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2020 – 2023
(RQTG)**

Approvata con deliberazione 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS e modificata con deliberazioni 542/2020/R/GAS e 512/2021/R/GAS

Articolo 28	Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento	35
Articolo 29	Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.....	36
Articolo 30	Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti	36
Articolo 31	Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	37
Articolo 32	Tempo di risposta motivata a richieste scritte	38
Articolo 33	Tempo di risposta motivata a reclami scritti	38
Articolo 34	Livelli specifici di qualità commerciale	39
Articolo 35	Cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale.....	40
Articolo 36	Indennizzi automatici	40
Articolo 37	Obblighi di comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi	41
Articolo 38	Obblighi di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese	41
Articolo 39	Obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informatici	41
Articolo 40	Altri obblighi di comunicazione e di pubblicazione in tema di qualità commerciale	42
Articolo 41	Obblighi di registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale	42
Articolo 42	Obblighi di comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità in tema di qualità commerciale	44
Articolo 43	Livelli specifici di qualità definiti dall'impresa di trasporto	45
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI.....		46
Articolo 44	Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati	46

Titolo I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11), le definizioni di cui alla deliberazioni dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM, 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS, 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS, nonché le seguenti definizioni:
- a) **allacciamento** è il tratto di rete dedicato all'adduzione di gas ad un unico punto di riconsegna della rete di trasporto ed è compreso tra l'organo di presa da gasdotto e il punto di riconsegna stesso;
 - b) **anno di riferimento** è l'anno civile al quale si riferiscono i dati di qualità;
 - c) **area di prelievo** è ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di gasdotti;
 - d) **attività di trasporto** è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
 - e) **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - f) **cartografia** è il sistema di documentazione della rete di trasporto, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
 - g) **CIG** è il Comitato Italiano Gas;
 - h) **city gate** è un punto di riconsegna presso il quale viene reso disponibile il gas naturale ad una impresa distributrice;
 - i) **cliente finale** è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
 - j) **condotta** è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per il trasporto del gas naturale;
 - k) **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - l) **data di comunicazione** è:
 - i) per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;
 - ii) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa di trasporto o la data di invio della posta elettronica;
 - m) **data di messa a disposizione** è:
 - i) per le comunicazioni inviate tramite *fax* o vettore, la data risultante dalla ricevuta del *fax* ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;
 - ii) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo dell'impresa di trasporto o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - n) **data di ricevimento** è:

- i) per le richieste scritte inviate tramite *fax* o vettore, la data risultante dalla ricevuta del *fax* ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo dell'impresa di trasporto;
- ii) per le richieste scritte trasmesse per via telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- o) **dispersione** è la fuoriuscita incontrollata di gas dalla rete e/o dall'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale;
- p) **eliminazione della dispersione** è l'intervento con il quale si ripristina la tenuta della parte di rete e/o di impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale da cui si è originata la dispersione o viene fatta cessare la dispersione;
- q) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- r) **impresa distributrice** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas;
- s) **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
- t) **impresa maggiore di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, responsabile del bilanciamento ai sensi del TIB;
- u) **intervento manutentivo** è un intervento volto a mantenere le condizioni di sicurezza, di conservazione e di efficienza nel tempo dell'infrastruttura di trasporto gas ovvero che non comporti per l'infrastruttura modificazioni rispetto alla sua originaria consistenza fisica e ai suoi elementi costitutivi;
- v) **ispezione invasiva** della rete è l'attività di controllo, effettuata mediante *pig*, finalizzata a verificare l'integrità delle condotte;
- w) **ispezione non invasiva** della rete è l'insieme delle attività di controllo, effettuate mediante apposita strumentazione, finalizzate all'individuazione e tempestiva eliminazione delle dispersioni di gas nelle condotte;
- x) **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- y) **Linee Guida APCE** sono le Linee Guida per la Protezione catodica delle reti di trasporto del gas naturale redatte dall'Associazione per la Protezione delle Corrosioni Elettrolitiche (APCE);
- z) **livello generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;
- aa) **livello specifico di qualità** è il livello di qualità, riferito alla singola prestazione, da garantire all'utente; ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzi automatici;
- bb) **localizzazione della dispersione** è l'insieme delle operazioni mediante le quali si individua la parte di rete e/o di impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sulla quale si è originata la dispersione;
- cc) **ore lavorative** sono le ore di un giorno lavorativo;
- dd) **periodo di regolazione** è il quinto periodo di regolazione per il servizio di trasporto (5PRT), ossia il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;
- ee) **Piano di odorizzazione** è il Piano, predisposto dall'impresa di trasporto, contenente il censimento puntuale dei clienti finali direttamente allacciati alla

- rete di trasporto per i quali, in base alle categorie d'uso di cui alla Tabella 1 del TISG, il gas riconsegnato deve essere odorizzato;
- ff) **pig** è un dispositivo utilizzato per verificare l'integrità delle condotte che percorre l'interno delle tubazioni spinto dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del suo passaggio;
- gg) **protezione catodica efficace** è la condizione di efficace applicazione della protezione catodica ai sensi delle Linee Guida dell'APCE;
- hh) **punto di consegna** è il punto fisico della rete di trasporto nel quale il gas è reso disponibile – affidato in custodia e misurato – dall'utente all'impresa di trasporto per la sua immissione in rete;
- ii) **punto di entrata** è un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna o un punto di entrata da stoccaggio;
- jj) **punto di riconsegna** è il punto fisico della rete di trasporto nel quale il gas è reso disponibile – riconsegnato e misurato – dall'impresa di trasporto all'utente per il prelievo dalla Rete Regionale;
- kk) **perdite di rete** è il quantitativo di gas non misurato riconducibile alle perdite derivanti da emissioni fuggitive, pneumatiche e da ventato della rete di trasporto;
- ll) **punto di uscita** è un punto di riconsegna, o un punto di uscita verso stoccaggio o un punto fisico di interconnessione tra la rete di trasporto e un sistema di gasdotti estero;
- llbis) **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta all'impresa di trasporto, anche per via telematica, con la quale l'utente del servizio o, per suo conto, un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di categoria, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente ha aderito, dal Codice di rete, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra impresa di trasporto e utente del servizio, inclusi i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- mm) **rete di trasporto** è il sistema di condotte, in genere interrate, posate su suolo pubblico o privato, inclusivo anche degli allacciamenti, per l'esercizio dell'attività di trasporto;
- nn) **Rete Nazionale** è la Rete Nazionale dei gasdotti definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- oo) **Rete Regionale** è la Rete Regionale di gasdotti definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00, come modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11;
- pp) **rete maggiormente esposta a condizioni di rischio** è rappresentata dalle seguenti parti di rete:
- i) gasdotti posati in zone ad alta pericolosità sismica (i comuni e le zone classificati come zone sismiche 1 e 2, secondo la definizione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);
 - ii) gasdotti posati in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (individuate in base al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998);
 - iii) allacciamenti;

- qq) **richiedente** è l'utente del servizio di trasporto o ogni altro soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di trasporto, richiede alla stessa il preventivo per la realizzazione di un nuovo punto di riconsegna;
- rr) **sistema di misura** è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura; il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
- i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
 - ii) il misuratore dei volumi di gas;
 - iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
 - iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*);
- ss) **sistema telesorvegliato** è un sistema di protezione catodica dotato di dispositivi di telesorveglianza secondo la norma UNI 10950, installati nei seguenti posti di misura:
- i) tutti gli alimentatori di PC presenti nel sistema;
 - ii) tutti i drenaggi unidirezionali presenti nel sistema;
 - iii) tutti gli attraversamenti presenti nel sistema;
 - iv) tutti i punti caratteristici identificati nel sistema;
 - v) tutti i collegamenti con terzi presenti nel sistema;
- tt) **sorveglianza** è l'insieme delle attività di controllo della rete finalizzato a verificare la funzionalità e il buono stato di conservazione dei tratti di condotta non interrati, verificare la buona conservazione dei manufatti e della segnaletica delle condotte, accertare eventuali azioni di terzi che possano interessare le aree di rispetto delle condotte e le relative distanze di sicurezza, verificare le condizioni morfologiche del territorio lungo il tracciato della condotta;
- uu) **stato di consistenza dei gasdotti** è l'insieme di documenti comprendente la cartografia, anche in formato elettronico, e la descrizione delle reti di trasporto (comprehensive degli allacciamenti) e degli impianti afferenti al servizio di trasporto del gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratta di gasdotti dovrà essere registrato almeno:
- i) l'anno di posa, inteso come anno di collaudo dell'infrastruttura di trasporto;
 - ii) il materiale;
 - iii) il diametro;
 - iv) l'appartenenza alla rete maggiormente esposta a condizioni di rischio;
- vv) **tempo di eliminazione della dispersione** è il tempo, misurato in giorni, intercorrente tra la data di localizzazione della dispersione e la data della sua eliminazione;
- ww) **TISG** è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*), approvato con deliberazione 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;

- xx) **TIB** è il Testo integrato del bilanciamento approvato con deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;
- yy) **utente del servizio di trasporto**, o **utente**, è l'utilizzatore del servizio di trasporto che acquista capacità di trasporto e ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa primaria e dalle norme tecniche vigenti, le imprese di trasporto hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella presente RQTG con riferimento a tutte le infrastrutture afferenti all'attività di trasporto di gas naturale gestite.
- 2.2 La presente RQTG non si applica al trasporto di gas diversi dal gas naturale.

Titolo II – SICUREZZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Articolo 3

Indicatori di sicurezza del servizio di trasporto

- 3.1 Ai fini della presente RQTG, sono definiti i seguenti indicatori di sicurezza:
- a) percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza;
 - b) percentuale semestrale di rete maggiormente esposta a condizioni di rischio sottoposta a sorveglianza;
 - c) percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione non invasiva e percentuale di rete sottoposta ad ispezione non invasiva negli ultimi tre anni;
 - d) percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione invasiva mediante *pig* e percentuale di rete sottoposta ad ispezione invasiva mediante *pig* negli ultimi otto anni;
 - e) tempo di intervento in caso di emergenza di servizio.

Articolo 4

Percentuale annua di rete sottoposta a sorveglianza

- 4.1 La percentuale annua di rete di rete sottoposta a sorveglianza (%RSS) è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:

$$\%RSS = \frac{LS}{L} \cdot 100$$

dove:

- a) *LS* è la somma della lunghezza, misurata in metri, della rete di trasporto sottoposta a sorveglianza nell'anno di riferimento;
 - b) *L* è la lunghezza, misurata in metri, della rete di trasporto in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 4.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore, un tratto di rete può essere classificato come sorvegliato a condizione che l'impresa di trasporto abbia provveduto a redigere un rapporto di sorveglianza dal quale sia identificabile:
- a) in modo univoco il tratto sorvegliato;
 - b) la data di effettuazione della sorveglianza;
 - c) i dati identificativi del personale addetto che ha svolto l'attività di sorveglianza;
 - d) le modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza (es. a piedi, automezzo, aerea);
 - e) l'esito della sorveglianza.
- 4.3 Ai fini del calcolo della lunghezza *LS*, uno stesso tratto di rete sottoposto a sorveglianza più volte nell'anno di riferimento deve essere computato una sola volta.

Articolo 5

Percentuale semestrale di rete maggiormente esposta a condizioni di rischio sottoposta a sorveglianza

- 5.1 La percentuale semestrale di rete maggiormente esposta a condizioni di rischio sottoposta a sorveglianza ($\%RSS_{mer}$) è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:

$$\%RSS_{mer} = \frac{LS_{mer}}{L_{mer}} \times 100$$

dove:

- a) LS_{mer} è la somma delle lunghezze, misurate in metri, della rete di trasporto maggiormente esposta a condizioni di rischio sottoposta a sorveglianza in ciascun semestre dell'anno di riferimento;
 - b) L_{mer} è la lunghezza, misurata in metri della rete di trasporto maggiormente esposta a condizioni di rischio in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 5.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore valgono le disposizioni di cui al comma 4.2.
- 5.3 L'indicatore $\%RSS_{mer}$ è calcolato con riferimento al primo e al secondo semestre di ciascun anno di riferimento: $\%RSS_{mer}^{Isem}$ e $\%RSS_{mer}^{IIsem}$. Ai fini del calcolo della lunghezza LS_{mer} , uno stesso tratto di rete sottoposto a sorveglianza più volte in ciascun semestre dell'anno di riferimento deve essere computato una sola volta.

Articolo 6

Percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione non invasiva

- 6.1 La percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione non invasiva ($\%RSINI$) è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:

$$\%RSINI = \frac{LINI}{L} \cdot 100$$

dove:

- a) $LINI$ è la somma delle lunghezze, misurate in metri, della rete di trasporto sottoposta ad ispezione non invasiva nell'anno di riferimento;
 - b) L è la lunghezza, misurata in metri, della rete di trasporto in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 6.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore, un tratto di rete può essere classificato come ispezionato in modalità non invasiva a condizione che l'impresa di trasporto abbia provveduto a redigere un rapporto di ispezione dal quale sia identificabile:
- a) in modo univoco il tratto ispezionato;
 - b) la data di effettuazione dell'ispezione;
 - c) i dati identificativi del personale addetto che ha effettuato l'ispezione;
 - d) il sistema di ricerca impiegato per l'individuazione delle dispersioni di gas (es. veicolo/aeromobile attrezzato, strumento portatile) e i dati identificativi della

- strumentazione utilizzata (es. marca, modello, numero di matricola, sistema di rilevazione ed eventuale codice identificativo dell'apparecchio);
- e) l'esito dell'ispezione ovvero in caso di dispersioni di gas naturale:
- i) il luogo (es. riferimenti cartografici) e la parte di rete e/o di impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale ove è stata localizzata la dispersione (es. condotta parte aerea, condotta parte interrata ecc.);
 - ii) la data di eliminazione della dispersione.
- 6.3 Ai fini del calcolo della lunghezza *LINI*, uno stesso tratto di rete sottoposto a ispezione non invasiva più volte nell'anno di riferimento deve essere computato una sola volta.
- 6.4 La percentuale di rete sottoposta a ispezione non invasiva (*%RSINI*) di cui al comma 6.1 è altresì fornita considerando i tratti di rete sottoposti a ispezione non invasiva almeno una volta negli ultimi 3 anni.

Articolo 7

Percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione invasiva mediante pig

- 7.1 La percentuale annua di rete sottoposta a ispezione invasiva mediante *pig* (*%RSIIP*) è calcolata, con arrotondamento al primo decimale, mediante la formula:

$$\%RSIIP = \frac{LIIP}{LP} \cdot 100$$

dove:

- a) *LIIP* è la somma delle lunghezze, misurate in metri, della rete di trasporto sottoposta a ispezione invasiva mediante *pig* nell'anno di riferimento;
 - b) *LP* è la lunghezza, misurata in metri, della rete di trasporto in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento che può essere ispezionata mediante *pig*.
- 7.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore, un tratto di rete può essere classificato come ispezionato in modalità invasiva mediante *pig* a condizione che l'impresa di trasporto abbia provveduto a redigere un rapporto di ispezione dal quale sia identificabile:
- a) in modo univoco il tratto ispezionato;
 - b) la data di effettuazione dell'ispezione;
 - c) i dati identificativi del personale addetto che ha effettuato l'ispezione;
 - d) i dati identificativi della strumentazione utilizzata (es. marca, modello, numero di matricola, sistema di rilevazione ed eventuale codice identificativo dell'apparecchio);
 - e) l'esito dell'ispezione.
- 7.3 Ai fini del calcolo della lunghezza *LIIP*, uno stesso tratto di rete sottoposto a ispezione invasiva mediante *pig* più volte nell'anno di riferimento deve essere computato una sola volta.
- 7.4 La percentuale di rete sottoposta a ispezione invasiva mediante *pig* (*%RSIIP*) di cui al comma 7.1 è altresì fornita considerando i tratti di rete sottoposti a ispezione invasiva mediante *pig* almeno una volta negli ultimi 8 anni.

Articolo 8

Tempo di intervento in caso di emergenza di servizio

- 8.1 In caso di emergenza di servizio, è calcolato il tempo di intervento come tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e, in alternativa:
- a) l'arrivo sul luogo di intervento del personale incaricato dall'impresa di trasporto;
 - b) la risoluzione dell'emergenza tramite intervento da remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale *in loco*.
- 8.2 Con riferimento alle due casistiche di cui al precedente comma, è calcolato anche il tempo di intervento in caso di emergenza medio su base annua.

Articolo 9

Odorizzazione del gas

- 9.1 Nei punti di riconsegna del gas a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o simile come classificato ai sensi della Tabella 1 del TISG – quale riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento –, anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.
- 9.2 Con riferimento al comma precedente, nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.
- 9.3 L'impresa di trasporto pubblica sul proprio sito *internet* le soluzioni tecnico/applicative economicamente efficienti che intende adottare per odorizzare il gas riconsegnato ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, secondo criteri di massima trasparenza e non discriminazione, e redige semestralmente un Piano di odorizzazione in cui sono riportate almeno le seguenti informazioni:
- a) per ciascun cliente finale soggetto agli obblighi di odorizzazione:
 - i) codice univoco di ogni punto di riconsegna;
 - ii) categoria d'uso ai sensi del TISG ed eventuale combinazione con uso tecnologico;
 - iii) descrizione della soluzione tecnica individuata;
 - iv) stima dei costi di investimento per la realizzazione degli impianti di odorizzazione;
 - v) stima dei costi annui di gestione e manutenzione degli impianti di odorizzazione;
 - vi) data prevista di ultimazione lavori;
 - b) lo stato delle attività in corso;
 - c) le tempistiche previste per il completamento delle attività del Piano;

- d) tenuto conto della capacità tecnica di installazione degli impianti, delle criticità riscontrate, dei potenziali ritardi e delle relative cause.
- 9.4 L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare sul proprio sito *internet* il Piano di odorizzazione semestrale e a trasmetterlo all'Autorità, che si riserva di valutare la ragionevolezza delle tempistiche individuate, anche in relazione alle eventuali criticità riscontrate, nonché la necessità di eventuali interventi.
- 9.5 Il cliente finale che intende adottare una soluzione di odorizzazione diversa da quella prospettata dall'impresa di trasporto, è tenuto a corrispondere a quest'ultima gli eventuali extra-costi rispetto alla soluzione originariamente individuata.
- 9.6 Il cliente finale che intende modificare la propria categoria d'uso del gas, estendendola all'uso domestico o simile ai sensi del TISG, informa tempestivamente l'impresa di trasporto, tramite l'utente del servizio.
- 9.7 L'impresa di trasporto che intende odorizzare il gas in punti della propria rete diversi dai punti di riconsegna dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, al fine di verificarne preventivamente le condizioni di fattibilità, è tenuta a comunicarlo, in forma scritta e con congruo anticipo, a tutti i soggetti cui viene riconsegnato il gas che si intende odorizzare, ossia clienti finali, imprese distributrici o altre imprese di trasporto, fornendo almeno le seguenti informazioni minime: i) il tipo di odorizzante che si intende utilizzare, ii) l'ubicazione del punto della rete in cui si intende effettuare l'odorizzazione del gas e iii) il dosaggio dell'odorizzante (minimo e massimo espresso in mg/Smc). L'impresa di trasporto è altresì tenuta a comunicare a tutti i soggetti interessati, in forma scritta e con congruo anticipo, anche eventuali variazioni riguardanti le suddette informazioni precedentemente già comunicate.

Articolo 10

Obblighi generali di servizio relativi alla sicurezza

- 10.1 L'impresa di trasporto è tenuta a:
- a) verificare che ogni punto di consegna sia dotato di idoneo sistema di misura del gas immesso in rete, dotandone il punto ove necessario, e garantirne il regolare funzionamento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
 - b) garantire il regolare funzionamento dei sistemi di misura del gas, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, installati sui punti di interconnessione tra reti di trasporto del gas naturale gestite da imprese di trasporto diverse;
 - c) predisporre lo stato di consistenza della rete di trasporto, con aggiornamento almeno annuale da effettuarsi entro i primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - d) predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro due mesi da ogni modifica intervenuta relativa ai materiali delle condotte, ai diametri delle stesse, alle pressioni di esercizio, alla realizzazione di nuove infrastrutture o alla sostituzione/dismissione di infrastrutture esistenti;
 - e) garantire la protezione catodica efficace del 100% delle reti di trasporto in acciaio, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;

- f) dotare di telesorveglianza (in continuo) il 100% dei sistemi di protezione catodica protetti con impianti a corrente impressa, salvo i casi di comprovato impedimento dovuti ad assenza continuativa di copertura del segnale di telecomunicazione;
- g) predisporre il “*Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto*” secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
- h) disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui al comma 13.2, almeno per le seguenti attività di:
 - i) gestione del pronto intervento/emergenze di servizio/incidenti da gas;
 - ii) odorizzazione del gas (ove previsto);
 - iii) attivazione della fornitura;
 - iv) classificazione delle dispersioni localizzate;
 - v) sorveglianza e ispezione, invasiva e non, della rete;
 - vi) protezione catodica;
 - vii) sorveglianza degli impianti di compressione e/o riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio;
 - viii) gestione delle emergenze;
 - ix) gestione degli incidenti da gas.

10.2 Con riferimento agli indicatori sopra richiamati, l’impresa di trasporto è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi di servizio:

- a) periodicità di sorveglianza del 100% della rete di trasporto: ogni anno;
- b) periodicità di sorveglianza del 100% della rete di trasporto maggiormente esposta a condizioni di rischio: ogni 6 mesi;
- c) periodicità di ispezione non invasiva del 100% della rete di trasporto: ogni 3 anni (con una percentuale annua minima pari al 30%);
- d) periodicità di ispezione invasiva mediante *pig* del 100% della rete di trasporto tecnicamente ispezionabili: ogni 8 anni;
- e) periodicità di ispezione invasiva mediante *pig*, ove tecnicamente possibile, di ogni tratto di rete di trasporto che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento è risultato essere non protetto catodicamente: ogni 3 anni.

Articolo 11

Emergenze di servizio

11.1 Ai fini della presente RQTG, per emergenza di servizio si intende una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente. L’emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:

- a) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- b) fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- c) fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale.

- 11.2 L'impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
- a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
 - b) un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto;
 - c) le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza.
- 11.3 L'impresa di trasporto è tenuta a:
- a) disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dedicati esclusivamente al servizio di intervento, con passaggio diretto ad un operatore senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
 - b) pubblicare sul proprio sito *internet* i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui alla precedente lettera a), e comunicarli in forma scritta per la dovuta informazione ai clienti finali direttamente allacciate alla rete di trasporto, all'utente del servizio di trasporto al momento della sua richiesta di accesso alla rete e alle imprese distributrici interconnesse;
 - c) riportare il recapito telefonico di cui al precedente comma in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e/o in vicinanza alla popolazione;
 - d) nel caso di variazione dei recapiti telefonici, pubblicare immediatamente sul proprio sito *internet* i nuovi recapiti telefonici, comunicandoli tempestivamente in forma scritta ai clienti finali direttamente allacciate alla rete di trasporto, agli utenti del servizio di trasporto e alle imprese distributrici interconnesse;
 - e) disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici, con un'autonomia del centralino di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna.
- 11.4 L'impresa di trasporto dà comunicazione al CIG dell'emergenza di servizio entro 5 giorni di calendario dal suo insorgere; entro 30 giorni di calendario dall'eliminazione dell'emergenza di servizio, l'impresa di trasporto manda al CIG un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove accertate, e le misure adottate dall'impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto.
- 11.5 Il CIG trasmette tempestivamente all'Autorità la documentazione inerente alle emergenze di servizio di cui sia venuto a conoscenza.
- 11.6 In caso di emergenza di servizio, l'impresa di trasporto è tenuta a garantire la continuità del servizio di trasporto, assumendosene i relativi costi, attraverso il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna, secondo le modalità descritte al successivo Articolo 22.
- 11.7 L'impresa di trasporto, in caso di emergenza di servizio, assicura il necessario coordinamento con le imprese di distribuzione eventualmente coinvolte.

Articolo 12
Incidenti da gas

- 12.1 Ai fini della presente RQTG, per incidente da gas si intende un evento che coinvolga il gas naturale trasportato a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'infrastruttura del servizio di trasporto e/o di impianti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 5.000 euro in caso di accadimento nella rete di trasporto e non inferiore a 1.000 euro in caso di accadimento negli impianti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, e che sia provocato da una delle seguenti cause:
- a) una dispersione di gas (volontaria o non);
 - b) una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas;
 - c) una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente ventilazione;
 - d) una non adeguata aerazione dei locali;
 - e) una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione da un apparecchio di utilizzo del gas;
 - f) altro (specificare).
- 12.2 Ai fini della presente RQTG si definiscono come lesioni gravi le ferite, l'intossicazione, le ustioni o comunque i traumi alla persona che comportino il ricovero in ospedale o il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 ore.
- 12.3 L'impresa di trasporto deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione degli incidenti da gas, in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
- a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'incidente da gas;
 - b) un piano di gestione dell'incidente da gas con le modalità di intervento e le misure che l'impresa di trasporto può adottare intervenendo sugli impianti nella sua titolarità per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati, per ridurre i rischi per i clienti e per gli addetti e per ripristinare la continuità del servizio di trasporto;
 - c) le modalità di redazione del rapporto dell'incidente da gas.
- 12.4 L'impresa di trasporto dà comunicazione al CIG dell'incidente da gas, che lo coinvolga direttamente o di cui sia venuto a conoscenza, entro 5 giorni dal suo accadimento; entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'incidente da gas, l'impresa di trasporto invia al CIG un rapporto sullo stesso dal quale risultino almeno le cause dell'incidente, ove accertate, e le misure adottate dall'impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto.
- 12.5 Il CIG trasmette tempestivamente all'Autorità la documentazione inerente agli incidenti da gas di cui sia venuto a conoscenza.

Articolo 12

Norme tecniche per la sicurezza

- 13.1 Fatta salva la normativa primaria vigente in materia, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente RQTG in materia di sicurezza del servizio si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI.
- 13.2 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti CIG e APCE.
- 13.3 L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispettare le norme tecniche, le specifiche tecniche, i rapporti tecnici e le linee guida di cui ai precedenti commi 13.1 e 13.2, con particolare riguardo alla compilazione dei rapporti previsti per ogni intervento effettuato.

Articolo 14

Obblighi di registrazione di informazioni e di dati di sicurezza

- 14.1 L'impresa di trasporto registra per la rete di trasporto gestita:
 - a) il periodo di gestione;
 - b) il codice univoco con cui l'impresa identifica la rete;
 - c) il codice univoco e l'ubicazione dei punti di entrata e uscita;
 - d) il numero di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - e) il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui al comma 9.1, suddividendo tra THT, TBM e altro;
 - f) il numero degli impianti di odorizzazione installati, suddividendo tra impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante e altro tipo di impianto;
 - g) il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nel gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui al comma 9.1;
 - h) il quantitativo di gas naturale, misurato in Smc, riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi di cui al comma 9.1;
 - i) la lunghezza della rete di trasporto, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento e di quello precedente, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base alla specie e al materiale delle condotte;
 - j) la lunghezza della rete di trasporto, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento e di quello precedente, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base all'appartenenza o meno all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio;
 - k) la lunghezza della rete ispezionabile mediante *pig*, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento e di quello precedente, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale);

- l) la lunghezza della rete di trasporto in acciaio, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base alla specie delle condotte tra:
- i) rete in acciaio sottoposta a protezione catodica efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta *off-shore*, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica;
 - ii) rete in acciaio non protetta catodicamente, distinguendo tra:
 - rete alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici, fatte salve le esclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
 - rete dei sistemi di protezione catodica in cui l'indicatore di protezione catodica Kt ha espresso valori minori di 60 per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
 - rete dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta *off-shore*, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE, per un periodo di tempo pari a quello definito nella pertinente Linea Guida APCE;
 - iii) rete in acciaio con protezione catodica non efficace, comprensiva della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica di strutture complesse (aree concentrate protette a corrente impressa o con anodi galvanici) e tratti di condotta di linea protetti con anodi galvanici, ad esclusione di tratti di condotta *off-shore*, le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori non conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE;
- m) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete, distinguendo tra:
- i) sistemi di protezione catodica con impianti a corrente impressa, distinguendo ulteriormente tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
 - ii) sistemi di protezione catodica con impianti diversi da quelli a corrente impressa, distinguendo ulteriormente tra "sistemi telesorvegliati" e "sistemi non telesorvegliati";
- n) il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica della condotta;
- o) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta, suddividendo tra:
- i) punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza;

- ii) punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;
 - p) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE per ogni punto selezionato.
- 14.2 Per la sorveglianza della rete di trasporto l'impresa di trasporto registra:
- a) il codice univoco della rete di trasporto al quale appartengono i tratti sottoposti a sorveglianza;
 - b) la lunghezza della rete di trasporto sottoposta a sorveglianza, misurata in metri, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza (es. a piedi, automezzo, aerea);
 - c) la data di effettuazione della sorveglianza di ciascun tratto di rete e l'esito della stessa.
- 14.3 Per l'ispezione non invasiva della rete di trasporto, l'impresa di trasporto registra:
- a) il codice univoco della rete di trasporto al quale appartengono i tratti sottoposti a ispezione non invasiva;
 - b) la lunghezza della rete di trasporto sottoposta a ispezione non invasiva, misurata in metri, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività di ispezione non invasiva (es. veicolo/aeromobile attrezzato, strumento portatile);
 - c) la data di effettuazione dell'ispezione invasiva di ciascun tratto di rete e l'esito della stessa.
- 14.4 Per l'ispezione invasiva mediante *pig* della rete di trasporto (ove tecnicamente possibile), l'impresa di trasporto registra:
- a) il codice univoco della rete di trasporto al quale appartengono i tratti sottoposti a ispezione invasiva mediante *pig*;
 - b) la lunghezza della rete di trasporto sottoposta a ispezione invasiva mediante *pig*, misurata in metri, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e distinguendo ulteriormente se facente parte o meno della rete che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risulta essere non protetta catodicamente o con protezione catodica non efficace, di cui al comma 14.1, lettera l), punti ii) e iii);
 - c) la data di effettuazione dell'ispezione invasiva mediante *pig* di ciascun tratto di rete e l'esito della stessa.
- 14.5 Per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio l'impresa di trasporto registra:
- a) il codice univoco del sistema di protezione catodica sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica;
 - b) il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica;
 - c) la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica;

- d) l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE.
- 14.6 Per ogni emergenza di servizio, l'impresa di trasporto registra:
- a) il codice con cui l'impresa di trasporto individua l'emergenza;
 - b) il codice univoco con cui l'impresa di trasporto identifica la segnalazione di emergenza;
 - c) la classificazione dell'emergenza in base alle situazioni indicate dal comma 11.1;
 - d) la causa dell'emergenza di servizio, distinguendo tra le medesime cause previste ai sensi del comma 17.1 per le interruzioni di servizio;
 - e) la data e l'ora della segnalazione di emergenza;
 - f) l'origine della segnalazione (soggetto segnalante o sistema automatico di controllo);
 - g) la data e l'ora di arrivo sul luogo di emergenza del personale incaricato dall'impresa di trasporto per l'emergenza di servizio o la data e l'ora di risoluzione dell'emergenza tramite intervento in remoto, nei casi in cui non sia necessario un intervento di personale in loco;
 - h) l'avvenuto utilizzo del servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - i) se l'emergenza ha determinato una interruzione del servizio.
- 14.7 Per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, l'impresa di trasporto registra:
- a) il luogo ove è stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia o in altro modo, per assicurare la sua rintracciabilità;
 - b) il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata;
 - c) la data di localizzazione della dispersione;
 - d) la classificazione della dispersione in base a livello di pericolosità, suddividendo la dispersione localizzata in:
 - i) dispersione localizzata a seguito dell'attività di sorveglianza della rete;
 - ii) dispersione localizzata a seguito dell'attività di ispezione non invasiva della rete;
 - iii) dispersione localizzata a seguito dell'attività di ispezione invasiva tramite *pig* della rete;
 - iv) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi;
 - v) dispersione localizzata a seguito di segnalazione da parte di personale dell'impresa di trasporto o di personale di imprese che lavorano per conto dell'impresa di trasporto impegnato in attività diverse dalla sorveglianza/ispezione non invasiva/ispezione invasiva tramite *pig* della rete;
 - e) la tipologia del punto della rete e/o dell'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sul quale è stata localizzata la dispersione, distinguendo tra punto AP (alta pressione), MP (media pressione) e BP (bassa pressione) e distinguendo ulteriormente il punto in:
 - i) rete parte aerea;
 - ii) rete parte interrata;

- iii) allacciamento parte aerea;
 - iv) allacciamento parte interrata;
 - v) centrale di compressione
 - vi) gruppo di misura;
 - vii) altro (specificare);
 - f) la data di eliminazione della dispersione.
- 14.8 L'impresa di trasporto, per ogni evento verificatosi sulla propria rete e/o impianti che ha determinato un rilascio di gas naturale in atmosfera, registra:
- a) luogo in cui si è verificato l'evento;
 - b) data e ora di inizio dell'evento;
 - c) causa che ha determinato l'evento distinguendo tra:
 - i) fuoriuscita incontrollata di gas naturale;
 - ii) fuoriuscita controllata di gas naturale;
 - d) la tipologia del punto della rete e/o dell'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sul quale è stata localizzata la dispersione, distinguendo tra punto AP (alta pressione), MP (media pressione) e BP (bassa pressione) e suddividendo ulteriormente il punto in:
 - i) rete parte aerea;
 - ii) rete parte interrata;
 - iii) allacciamento parte aerea;
 - iv) allacciamento parte interrata;
 - v) centrale di compressione
 - vi) gruppo di misura;
 - vii) altro (specificare);
 - e) data e ora di fine dell'evento;
 - f) il volume di gas naturale rilasciato in atmosfera (espresso in Smc);
 - g) i criteri e le metodologie adottate per calcolare/stimare il volume di gas naturale rilasciato in atmosfera.

Articolo 15

Obblighi di comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di sicurezza

- 15.1 Entro il 31 marzo di ogni anno l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, mediante strumenti informatici, per la rete e gli impianti afferenti al servizio di trasporto del gas naturale gestiti, le informazioni e i dati di cui ai seguenti commi da 15.2 a 15.8.
- 15.2 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
- a) l'ubicazione dei punti di consegna e di riconsegna, inclusi i punti di interconnessione tra due reti di trasporto;
 - b) il numero di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - c) la lunghezza della rete di trasporto, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento e a quello precedente, suddividendola in base alla classificazione

- (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base alla specie e al materiale delle condotte;
- d) la lunghezza della rete di trasporto, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento e di quello precedente, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio;
 - e) la lunghezza della rete ispezionabile mediante *pig*, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno di riferimento e a quello precedente, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale);
 - f) la lunghezza della rete di trasporto sottoposta a sorveglianza, misurata in metri, al 31 dicembre, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza (es. a piedi, automezzo, aerea);
 - g) la lunghezza della rete di trasporto sottoposta a ispezione non invasiva, misurata in metri, al 31 dicembre, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e, ulteriormente, in base all'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività di ispezione non invasiva (es. veicolo/aeromobile attrezzato, strumento portatile);
 - h) la lunghezza della rete di trasporto sottoposta a ispezione invasiva mediante *pig*, misurata in metri, suddividendola in base alla classificazione (Rete Nazionale o Rete Regionale) e distinguendo ulteriormente se facente parte o meno della rete che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risulta essere non protetta catodicamente o con protezione catodica non efficace, di cui al comma 14.1, lettera l), punti ii) e iii).
- 15.3 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, in relazione alla protezione catodica, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
- a) la lunghezza della rete di trasporto, misurata in metri, al 31 dicembre, suddividendo secondo la classificazione di cui al comma 14.1, lettera l);
 - b) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete distinguendo secondo la classificazione di cui al comma 14.1, lettera m);
 - c) il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica;
 - d) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica, secondo la classificazione di cui 14.1, lettera o);
 - e) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea Guida APCE per ogni punto selezionato;
 - f) l'avvenuta predisposizione del "*Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto*".
- 15.4 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorità, in relazione all'odorizzazione del gas l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare:
- a) il numero di clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto cui viene odorizzato il gas naturale riconsegnato, al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

- b) il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi soggetti agli obblighi di odorizzazione ai sensi dell'Articolo 9, suddividendo tra THT, TBM e altro;
 - c) il numero degli impianti di odorizzazione installati, suddividendo tra impianti a dosaggio diretto dell'odorizzante e altro tipo di impianto;
 - d) il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nel gas naturale riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi soggetti agli obblighi di odorizzazione ai sensi dell'Articolo 9;
 - e) il quantitativo di gas naturale, misurato in Smc, riconsegnato ai clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto per gli usi soggetti agli obblighi di odorizzazione ai sensi dell'Articolo 9.
- 15.5 Per l'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica:
- a) il numero totale delle emergenze di servizio distinguendo in base alle situazioni indicate dal comma 11.1, e, ulteriormente, alle cause indicate al comma 14.6 lettera d), lettera d));
 - b) il tempo medio di intervento nei casi di emergenze di servizio, riferito ai seguenti casi:
 - i) risoluzione tramite intervento *in loco* di personale incaricato;
 - ii) risoluzione tramite intervento in remoto;
 - c) il numero totale dei casi in cui si è fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - d) il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui all'Articolo 22;
 - e) numero totale di emergenze che hanno determinato interruzioni del servizio.
- 15.6 Per l'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto, in relazione alle dispersioni di gas localizzate, l'impresa di trasporto comunica:
- a) il numero di dispersioni localizzate distinguendo in base al tipo di attività svolta (sorveglianza, ispezione non invasiva, ispezione invasiva mediante *pig*), alla tipologia del punto della rete e/o dell'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sul quale è stata localizzata la dispersione (AP (alta pressione), MP (media pressione) e BP (bassa pressione));
 - b) il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, distinguendo in base alla tipologia del punto della rete e/o dell'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sul quale è stata localizzata la dispersione (AP (alta pressione), MP (media pressione) e BP (bassa pressione));
 - c) il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, intesi come personale dell'impresa di trasporto o di personale di imprese che lavorano per conto dell'impresa di trasporto impegnato in attività diverse dalla sorveglianza/ispezione non invasiva/ispezione invasiva mediante *pig* della rete, distinguendo in base alla tipologia del punto della rete e/o dell'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sul quale è stata localizzata la dispersione (AP (alta pressione), MP (media pressione) e BP (bassa pressione));

- d) il numero delle dispersioni localizzate, distinguendo in:
 - i) eliminate entro 1 giorno dalla sua localizzazione;
 - ii) eliminate entro 7 giorni dalla sua localizzazione;
 - iii) eliminate entro 30 giorni dalla sua localizzazione;
 - iv) eliminate oltre 30 giorni dalla sua localizzazione.
- 15.7 Per l'anno di riferimento precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto, in relazione agli eventi verificatisi sulla propria rete e/o impianti con rilascio di gas naturale in atmosfera, comunica:
 - a) il numero di eventi verificatisi distinguendo in base alla causa (fuoriuscita incontrollata di gas naturale, fuoriuscita controllata di gas naturale), alla tipologia del punto della rete e/o dell'impianto afferente al servizio di trasporto del gas naturale sul quale è stata localizzata la dispersione (AP (alta pressione), MP (media pressione) e BP (bassa pressione));
 - b) il volume complessivo (calcolato/stimato) di gas naturale rilasciato in atmosfera (espresso in Smc) suddiviso in base alla causa degli eventi (fuoriuscita incontrollata di gas naturale, fuoriuscita controllata di gas naturale).
- 15.8 In relazione agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.7, il punto della rete su cui si verifica l'evento è distinto in:
 - i) rete parte aerea;
 - ii) rete parte interrata;
 - iii) allacciamento parte aerea;
 - iv) allacciamento parte interrata;
 - v) centrale di compressione
 - vi) gruppo di misura;
 - vii) altro (specificare).
- 15.9 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Titolo III - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Articolo 16

Definizione di interruzione del servizio di trasporto

- 16.1 Per interruzione del servizio di trasporto si intende l'evento che coincide con l'interruzione del servizio di trasporto presso un punto di consegna o un punto di riconsegna, inclusi i punti di interconnessione tra due reti di trasporto.
- 16.2 Per interruzione con preavviso si intende una interruzione comunicata agli utenti interessati con un tempo di preavviso di almeno:
- a) 7 (sette) giorni lavorativi per interruzioni su punti di consegna o di interconnessione;
 - b) 3 (tre) giorni lavorativi per interruzioni su punti di riconsegna.
- 16.3 Il tempo di preavviso di cui al precedente comma 16.2 è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione all'utente dell'interruzione e la data di inizio dell'interruzione stessa, come indicata nella comunicazione di preavviso. Ai fini del computo del tempo di preavviso non si tiene conto del giorno in cui avviene la comunicazione di preavviso e delle interruzioni derivanti da emergenze di servizio
- 16.4 La durata dell'interruzione è il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio dell'interruzione e la fine dell'interruzione, considerando:
- a) come inizio dell'interruzione:
 - i) nel caso di interruzione con preavviso, l'ora di inizio della interruzione del servizio di trasporto del gas indicata dall'impresa di trasporto nella comunicazione di preavviso ai sensi del comma 16.5;
 - ii) nel caso di interruzione senza preavviso, l'ora in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o l'ora della prima chiamata per interruzione del servizio di trasporto del gas da parte di un utente coinvolto nell'interruzione senza preavviso.
 - b) come fine dell'interruzione, l'ora di ripristino del servizio di trasporto per gli utenti coinvolti nell'interruzione.
- 16.5 L'impresa di trasporto indica, nella comunicazione di preavviso agli utenti e ai gestori di *city gate* coinvolti nell'interruzione, la data e l'ora di inizio nonché la durata presunta dell'interruzione medesima.
- 16.6 Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti il tempo minimo di preavviso di cui al comma 16.2, l'interruzione è classificata come senza preavviso.

Articolo 17

Cause delle interruzioni

- 17.1 Le cause delle interruzioni si distinguono in:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

- b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;
 - c) cause di mancata copertura del fabbisogno di gas e/o dei livelli di pressione per mancato approvvigionamento di gas nei punti di entrata causato da terzi;
 - d) cause imputabili all'impresa di trasporto, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore, nonché altre cause non indicate ai precedenti punti a), b) e c), incluse quelle non accertate.
- 17.2 Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), l'impresa di trasporto documenta la causa dell'interruzione. Gli eventi naturali eccezionali di cui al precedente comma, lettera a), sono eventi dovuti a catastrofi naturali di ingenti proporzioni quali frane, alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche o eventi meteorologici eccezionali che determinano il superamento dei limiti di progetto degli elementi della rete.

Articolo 18

Indicatori di continuità del servizio di trasporto

- 18.1 Ai fini della presente RQTG sono definiti i seguenti indicatori di continuità:
- a) numero di volte che, nell'anno di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
 - b) numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio;
 - c) numero di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, su ciascun punto di consegna o di interconnessione tra due reti di trasporto;
 - d) numero di volte che, nell'anno di riferimento, non è stata garantita la pressione minima contrattuale.

Articolo 19

Livelli specifici di continuità del servizio di trasporto

- 19.1 Con riferimento agli indicatori di cui al precedente Articolo 18, sono definiti i seguenti livelli specifici di continuità del servizio di trasporto:
- a) numero massimo di interruzioni, diverse da quelle derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto: 0 (zero) interruzioni;
 - b) numero massimo di giorni, su base annua, di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi

che impattano sulla capacità disponibile su un punto di riconsegna, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità e di quelli conseguenti ad emergenze di servizio: 3 (tre) giorni.

- 19.2 Il numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione della capacità (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi ai punti di entrata è pubblicato dall'impresa di trasporto nell'ambito del Codice di rete, fermo restando l'obbligo per l'impresa di trasporto di informare l'Autorità nell'ambito delle informazioni oggetto di obbligo di comunicazione di cui all'Articolo 24.

Articolo 20

Indennizzi automatici

- 20.1 L'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità di cui al comma 19.1, lettera a), deve corrispondere un indennizzo I_I pari a:

$$I_I = n \cdot C_{med} \cdot CP_u \cdot C_P$$

dove:

- a) n è il numero di interruzioni eccedenti il livello specifico individuale; n non può essere maggiore di 3 (tre), escluse quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) C_{med} è la media aritmetica delle capacità conferite nelle interruzioni di cui alla precedente lettera a), espressa in Smc/g;
- c) CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete, espresso in €/anno/Smc/g;
- d) C_P è un coefficiente di penalizzazione pari a $(0,1 - 6 \cdot 10^{-9} \cdot C_{med})$.

- 20.2 Il valore di I_I è espresso in euro (€) e non può essere:

- a) inferiore a: $n \cdot 2.500,00$ €;
- b) superiore a: $n \cdot C_{med} \cdot CP_u \cdot 0,01$ €.

- 20.3 L'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità di cui al comma 19.1, lettera b), deve corrispondere un indennizzo I_C pari a:

$$I_C = C_{non_disp} \cdot CP_u$$

dove:

- a) C_{non_disp} è la capacità conferita non resa disponibile, espressa in Smc/g riferita ai giorni compresi tra quello successivo al livello specifico e quello pari al doppio del livello specifico, al netto di quelli eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete, espresso in €/anno/Smc/g.

- 20.4 L'impresa di trasporto, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di continuità definiti al comma 19.1:

- a) corrisponde gli indennizzi automatici di cui ai commi 20.1 e 20.3 all'utente del servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, se il punto di riconsegna interessato non è un *city gate*;
 - b) accantona gli indennizzi automatici di cui ai commi 20.1 e 20.3, se il punto di riconsegna interessato è un *city gate*, sul "*Conto qualità dei servizi gas*" presso la CSEA, alimentato dalla componente *RS* della tariffa di distribuzione del gas naturale.
- 20.5 L'utente del servizio di trasporto entro 60 giorni dal ricevimento dell'indennizzo automatico di cui al comma 20.4, lettera a) è tenuto a trasferire, direttamente o indirettamente, l'importo dell'indennizzo automatico al cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto.

Articolo 21

Pressione minima contrattuale

- 21.1 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire, per ogni punto di riconsegna e per tutto l'anno, il valore di pressione minima contrattuale stabilito ad inizio anno.
- 21.2 L'impresa di trasporto è tenuta a monitorare, con un sistema di rilevazione in continuo, il valore di pressione minima su base oraria dei punti di riconsegna che, attivi alla data del 31 dicembre 2019 o attivati successivamente:
- a) abbiano una capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno;
 - b) abbiano una capacità conferita pari o superiore a 50.000 Smc/giorno ma inferiore a 100.000 Smc/g, secondo il seguente programma temporale:
 - (i) entro il 31 dicembre 2020 nella misura minima del 50%;
 - (ii) entro il 31 dicembre 2021 nella misura minima del 100%.
- 21.3 L'impresa di trasporto pubblica sul proprio sito *internet*, entro il mese successivo a quello di accadimento, il numero degli eventuali casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, specificando per ciascun evento:
- a) la data;
 - b) il punto di riconsegna (*city gate*/cliente finale allacciato direttamente alla rete di trasporto);
 - c) il valore minimo orario della pressione di esercizio misurato;
 - d) le relative cause.

Articolo 22

Servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio

- 22.1 In tutti i casi di interruzione del servizio che riducono il livello minimo di continuità di servizio che l'impresa di trasporto è tenuta a garantire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, incluse le emergenze di cui all'Articolo 11, l'impresa di trasporto è tenuta a garantire la continuità del servizio di trasporto, assumendosene i relativi costi, attraverso il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna, anche nei casi in cui l'alimentazione avvenga, quando ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, presso un impianto gestito da un

soggetto terzo, ferma restando l'attribuzione del costo della materia prima gas all'utente e/o al soggetto che ha usufruito del servizio.

- 22.2 È fatta salva la facoltà del soggetto terzo, cliente finale direttamente allacciato o impresa distributrice interconnessa, di non avvalersi del servizio di trasporto alternativo fornito dall'impresa di trasporto, previa esplicita indicazione contraria, supportata da ragioni tecniche, all'impresa di trasporto. A tal fine:
- a) l'impresa di trasporto richiede al cliente finale, tramite l'utente del servizio, di esercitare la facoltà di non avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
 - b) l'impresa di trasporto richiede alle imprese distributrici che gestiscono *city gate* interconnessi con la propria rete di esercitare la facoltà di non avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione dell'inizio di ogni anno termico, in occasione dell'attivazione di nuovi *city gate* e in occasione di subentro di una nuova impresa distributrice;
 - c) il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, tramite l'utente del servizio, e le imprese distributrici che gestiscono *city gate*, comunicano all'impresa di trasporto l'eventuale volontà di non avvalersi di tale servizio secondo i seguenti termini:
 - i) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per le emergenze di servizio;
 - ii) entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per le interruzioni del servizio.
- 22.3 Nei casi in cui l'impresa di trasporto garantisce la continuità del servizio attraverso il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna, è l'impresa di trasporto stessa ad essere responsabile dell'attivazione e dell'organizzazione del servizio e, a tal fine:
- a) individua, nel rispetto di principi di trasparenza e non discriminatorietà, i fornitori del servizio alternativo di trasporto tramite carro bombolaio e/o veicolo cisterna;
 - b) definisce i termini e le condizioni contrattuali con il fornitore del servizio alternativo;
 - c) applica tutte le procedure finalizzate a garantire la contrattualizzazione del servizio con i fornitori del servizio di trasporto alternativo e tra questi ultimi e i soggetti terzi titolari degli impianti presso i quali il servizio è erogato, che sono tenuti ad assicurare le condizioni di cui al successivo comma 22.4;
 - d) inoltre, al verificarsi dell'emergenza, contatta tempestivamente i fornitori del servizio alternativo di trasporto tramite carro bombolaio e/o veicolo cisterna, fornendo loro le informazioni e le istruzioni necessarie ad avviarne il servizio.
- 22.4 Nei casi in cui l'impresa di trasporto garantisce la continuità del servizio di trasporto attraverso il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna, il cliente finale o l'impresa distributrice che gestisce il *city gate* presso cui il servizio è erogato sono tenuti ad assicurare le condizioni fattuali per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni presso i propri impianti, nel rispetto della normativa vigente applicabile e, in particolare, devono:

- a) garantire, se necessario, che l'accesso agli impianti da parte del fornitore del servizio di trasporto alternativo di gas naturale avvenga in condizioni di sicurezza;
- b) fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio stesso.

22.5 I costi operativi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna, dovuti a emergenze di servizio o ad interruzioni per cause imputabili all'impresa di trasporto di cui al comma 17.1, lettera d), rimangono a carico dell'impresa di trasporto e non sono riconosciuti ai fini della determinazione della tariffa di trasporto.

Articolo 23

Obblighi di registrazione di informazioni e di dati di continuità

- 23.1 L'impresa di trasporto registra per ogni interruzione:
- a) il punto di consegna o il punto di riconsegna, inclusi i punti di interconnessione tra due reti di trasporto, coinvolto dall'interruzione, distinguendo per quest'ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;
 - b) l'inizio, la fine e la durata dell'interruzione;
 - c) la capacità non resa disponibile a causa dell'interruzione (espressa come percentuale della capacità conferita o, solo per i punti di interconnessione, della capacità oggetto di accordo di interconnessione tra le reti di trasporto);
 - d) il tipo di interruzione, con o senza preavviso;
 - e) se dovuta ad emergenze di servizio o a condizioni contrattuali di interrompibilità;
 - f) la causa dell'interruzione tra quelle indicate al comma 17.1;
 - g) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di trasporto coinvolti, limitatamente ai punti di consegna o di riconsegna;
 - h) il numero e la ragione sociale degli operatori di reti interconnesse coinvolte, limitatamente ai punti di interconnessione;
 - i) la ragione sociale dell'impresa di distribuzione coinvolta, limitatamente ai *city gate*;
 - j) l'avvenuto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto.
- 23.2 L'impresa di trasporto registra:
- a) con riferimento all'indicatore di cui al comma 18.1, lettera a), distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
 - i) il numero di punti riconsegna con zero interruzioni;
 - ii) il numero di punti riconsegna con una interruzione;
 - iii) il numero di punti riconsegna con due interruzioni;
 - iv) il numero di punti riconsegna con tre interruzioni;
 - v) il numero di punti riconsegna con più di tre interruzioni;
 - b) con riferimento all'indicatore di cui al comma 18.1, lettera b), distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:

- i) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) inferiore o uguale a tre;
 - ii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a tre e inferiore o uguale a sei;
 - iii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a sei.
- 23.3 L'impresa di trasporto registra per ogni mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale:
- a) il codice e l'ubicazione del punto di riconsegna;
 - b) il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di trasporto con capacità sul punto, specificando se si tratta di un *city gate*;
 - c) la pressione minima garantita, misurata in *bar* relativi;
 - d) la capacità conferita al 31 dicembre dell'anno precedente quello del mancato rispetto del valore della pressione minima contrattuale, espressa in Smc/giorno;
 - e) se il punto di riconsegna è dotato o meno di sistema di rilevazione in continuo del valore di pressione minima su base oraria;
 - f) i valori di pressione registrati o desunti dal sistema di rilevazione della pressione utilizzato dall'impresa di trasporto, misurati in *bar* relativi;
 - g) il giorno dell'anno di riferimento nel quale si sono riscontrati i valori di cui alla precedente lettera;
 - h) la causa di non rispetto del valore della pressione minima garantita, tra quelle indicate al comma 17.1.
- 23.4 L'impresa di trasporto registra, per ogni indennizzo automatico corrisposto:
- a) la data di corresponsione;
 - b) con riferimento al comma 19.1, l'indicazione dello *standard* specifico non rispettato;
 - c) il codice univoco del punto di riconsegna del cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto;
 - d) l'importo dell'indennizzo dovuto;
 - e) il nominativo dell'utente del servizio cui viene corrisposto l'indennizzo automatico.
- 23.5 L'impresa di trasporto registra, per ogni indennizzo automatico accantonato:
- a) la data di accantonamento;
 - b) con riferimento al comma 19.1, l'indicazione dello *standard* specifico non rispettato;
 - c) il codice univoco del punto di riconsegna interessato (*city gate*);
 - d) l'importo accantonato.

Articolo 24

Obblighi di comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti in tema di continuità

- 24.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, con riferimento alla rete di trasporto gestita ed all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i seguenti dati:
- a) per le interruzioni con preavviso:
 - i) il numero totale delle interruzioni;
 - ii) il numero totale di utenti coinvolti;
 - iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
 - iv) la durata media;
 - v) la capacità totale non resa disponibile, espressa come percentuale della capacità conferita, per l'insieme dei punti di consegna e di riconsegna, inclusi i punti di interconnessione tra reti di trasporto;
 - vi) il numero totale di casi in cui è stato fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - b) per le interruzioni senza preavviso:
 - i) il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui al comma 17.1;
 - ii) il numero totale di utenti coinvolti;
 - iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
 - iv) la durata media;
 - v) la capacità totale non resa disponibile, espressa come percentuale della capacità conferita, per l'insieme dei punti di consegna e di riconsegna, inclusi i punti di interconnessione tra reti di trasporto;
 - vi) il numero totale di casi in cui è stato fatto ricorso al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, per garantire la continuità del servizio di trasporto, quando organizzato ed attivato dall'impresa di trasporto;
 - c) il numero di utenti e di imprese distributrici che hanno aderito al servizio di trasporto alternativo di gas naturale di cui all'Articolo 22;
 - d) con riferimento all'indicatore di cui comma 18.1, lettera a), distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:
 - i) il numero di punti riconsegna con zero interruzioni;
 - ii) il numero di punti riconsegna con una interruzione;
 - iii) il numero di punti riconsegna con due interruzioni;
 - iv) il numero di punti riconsegna con tre interruzioni;
 - v) il numero di punti riconsegna con più di tre interruzioni;
 - e) con riferimento all'indicatore di cui al comma 18.1, lettera b), distintamente per punti di riconsegna alimentanti clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e punti di riconsegna alimentanti *city gate*:

- i) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) inferiore o uguale a tre;
 - ii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a tre e inferiore o uguale a sei;
 - iii) il numero di punti di riconsegna con numero di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) superiore a sei;
- f) con riferimento all'obbligo di servizio relativo alla pressione minima contrattuale, distintamente per punti di riconsegna con rilevazione in continuo dei valori della pressione minima su base oraria e per punti di riconsegna con rilevazione non in continuo, distinguendo tra i punti di riconsegna con capacità conferita pari o superiore a 100.000 Smc/giorno e i punti di riconsegna con capacità conferita compresa tra 50.000 e 100.000 Smc/giorno:
- i) il numero totale dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2019, distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
 - ii) il numero dei punti di riconsegna attivi al 31 dicembre distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto;
 - iii) il numero totale di casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinguendoli in base alle cause indicate dal comma 17.1;
 - iv) il numero dei punti di riconsegna interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distintamente per *city gate* e clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.
- 24.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, con riferimento alle interruzioni/riduzioni della capacità accadute nell'anno di riferimento, distintamente per gli indennizzi automatici di cui ai commi 20.1 e 20.3, corrisposti agli utenti del servizio o accantonati:
- a) il numero totale di indennizzi automatici corrisposti ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
 - b) l'ammontare complessivo degli indennizzi automatici corrisposti ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
 - c) il numero totale di indennizzi automatici accantonati;
 - d) l'ammontare complessivo degli indennizzi automatici accantonati.
- 24.3 L'Autorità può utilizzare le informazioni e i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Titolo IV - QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Articolo 25

Indicatori di qualità commerciale del servizio di trasporto

- 25.1 Ai fini della presente RQTG, sono definiti i seguenti indicatori di qualità commerciale:
- a) tempo di comunicazione agli utenti dell'irricevibilità della richiesta di trasferimento di capacità;
 - b) tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato;
 - c) tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento;
 - d) tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento;
 - e) tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
 - f) *SOPPRESSO*
 - g) tempo di risposta motivata a richieste scritte;
 - h) tempo di risposta motivata a reclami scritti.
- 25.2 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta o del reclamo.

Articolo 26

Tempo di comunicazione agli utenti di irricevibilità della richiesta di trasferimento di capacità

- 26.1 Il tempo di comunicazione agli utenti dell'irricevibilità della richiesta di trasferimento di capacità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di trasferimento di capacità presso un punto di riconsegna e la data di comunicazione all'utente di richiesta considerata irricevibile.
- 26.2 La richiesta di trasferimento di capacità è considerata irricevibile qualora l'utente subentrante non fornisca almeno le seguenti informazioni corredate, ove necessario, delle relative evidenze documentali:
- a) la sussistenza di un contratto di trasporto valido ed efficace precedentemente sottoscritto tra l'utente subentrante e l'impresa di trasporto;
 - b) la data di inizio del trasferimento, l'entità e la durata della capacità di trasporto richiesta presso il punto di uscita, per ciascun utente uscente; la durata della capacità richiesta presso il punto di uscita non può essere inferiore alla durata della capacità contrattualizzata dall'utente uscente;
 - c) in caso di subentro su punti di riconsegna di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'attestazione con cui il soggetto subentrante dichiara di attivare, direttamente o indirettamente tramite soggetto terzo, una nuova fornitura nei confronti di uno o più clienti finali precedentemente forniti, anche

- indirettamente, da altro utente, indicando la ragione sociale di ciascun cliente finale e la data di avvio della fornitura;
- d) in caso di vendita a clienti finali, l'attestazione con cui l'utente subentrante dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale alla vendita di gas rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero per le Attività Produttive 24 giugno 2002.
- 26.3 La richiesta di trasferimento di capacità può essere considerata irricevibile anche qualora sia troppo generica, non correttamente circostanziata o chiaramente pretestuosa.

Articolo 27

Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato

- 27.1 Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di revisione della contabilità e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.
- 27.2 La risposta motivata a richieste di revisione della contabilità contiene almeno i seguenti dati:
- a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
 - e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.
- 27.3 La richiesta di revisione della contabilità del gas trasportato può essere considerata irricevibile qualora sia troppo generica, non correttamente circostanziata o chiaramente pretestuosa.

Articolo 28

Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento

- 28.1 Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta dell'utente di revisione della contabilità relativa a sessioni di aggiustamento e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.
- 28.2 La risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento contiene i dati e le informazioni minime di cui al comma 27.2.

- 28.3 Le richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento sono soggette alle stesse condizioni di irricevibilità di cui al precedente comma 27.3.
- 28.4 Le richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento non possono, in ogni caso, essere considerate irricevibili qualora riguardino dati di misura palesemente erronei, tali da determinare conseguenze sui bilanci della rete non altrimenti rimediabili, anche se l'errore nei dati di misura non sia stato causato dall'impresa di trasporto.
- 28.5 Le imprese di trasporto definiscono, nell'ambito del Codice di rete, una procedura operativa che individui le modalità per la gestione delle richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, con particolare riferimento alle richieste di revisione dei dati di misura di cui al precedente comma 28.4. Tale procedura è sottoposta all'approvazione dell'Autorità.

Articolo 29

Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento

- 29.1 Il tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra l'ora di inizio del disservizio dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'utente dall'impresa di trasporto, a causa del quale le funzionalità dello stesso risultano indisponibili, e l'ora di termine del disservizio.
- 29.2 L'impresa di trasporto è tenuta a garantire all'utente modalità alternative di espletamento delle attività previste nonché a comunicargli tempestivamente l'avvenuto ripristino del servizio. Se il momento in cui si è verificato il disservizio non è determinabile con certezza, l'impresa di trasporto considera come ora di inizio del malfunzionamento l'ora della prima segnalazione pervenuta in merito.
- 29.3 In base al tempo impiegato per il ripristino di un applicativo informatico, i malfunzionamenti si suddividono in:
- a) malfunzionamenti brevi, se la durata è minore o uguale a 6 ore;
 - b) malfunzionamenti lunghi, se la durata è maggiore di 6 ore ma minore o uguale a 36 ore;
 - c) malfunzionamenti lunghissimi, se la durata è maggiore di 36 ore.
- 29.4 Ai fini del conteggio del tempo di ripristino di un applicativo informatico sono escluse le ore comprese tra le 22.00 di un qualsiasi giorno di calendario e le 06.00 del giorno successivo.

Articolo 30

Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti

- 30.1 Il tempo per l'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti per l'accesso alla rete di trasporto del gas naturale è

il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna e la data di comunicazione del preventivo al richiedente.

- 30.2 Il preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti viene predisposto dall'impresa di trasporto e comunicato al richiedente per ogni richiesta; esso deve contenere almeno i seguenti dati:
- a) la data di richiesta del preventivo;
 - b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna;
 - c) la data di comunicazione o messa a disposizione del preventivo al richiedente;
 - d) la ragione sociale del richiedente;
 - e) il tempo previsto per la realizzazione del punto di consegna o di riconsegna;
 - f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di consegna o di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
 - g) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere comunque inferiore a tre mesi;
 - h) le modalità per l'accettazione del preventivo.

Articolo 31

Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura

SOPPRESSO

Articolo 32

Tempo di risposta motivata a richieste scritte

- 32.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte, diverse da quelle indicate ai precedenti Articolo 26, Articolo 27 e Articolo 28, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'impresa di trasporto della richiesta scritta dell'utente e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.
- 32.2 La risposta motivata scritta deve contenere almeno i seguenti dati:
- a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - d) l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
 - e) la risposta fornita, adeguatamente motivata, contenente, laddove necessario, la descrizione delle analisi effettuate dall'impresa di trasporto al fine di valutare la richiesta dell'utente.
- 32.3 Qualora la richiesta scritta si riferisca ad una prestazione afferente al servizio di trasporto, la risposta motivata contiene l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente nonché l'indicazione delle motivazioni di esito negativo, debitamente argomentate e supportate da idonea documentazione; in caso di accoglimento, anche parziale della richiesta, la risposta contiene la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'utente.
- 32.4 Nel caso la richiesta scritta sia relativa all'attività di discatura, la risposta contiene l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.
- 32.5 Nel caso di richiesta scritta di informazioni relative al servizio di trasporto, la risposta motivata contiene l'indicazione delle possibili cause di non coerenza del servizio nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'impresa di trasporto.
- 32.6 Qualora fosse necessario all'impresa di trasporto un periodo di tempo maggiore per la risposta, questa può darne comunicazione al richiedente tramite risposta scritta, adeguatamente motivata, entro il termine previsto per tale indicatore all'Articolo 34, indicando chiaramente una tempistica stimata per l'invio della risposta completa che, comunque, non può eccedere i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi.

Articolo 33

Tempo di risposta motivata a reclami scritti

- 33.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto e la data di comunicazione all'utente della risposta motivata.

- 33.2 La risposta motivata scritta da parte dell'impresa di trasporto a reclami scritti deve contenere almeno i seguenti dati:
- la data di ricevimento della richiesta;
 - la ragione sociale del richiedente;
 - il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
 - la valutazione documentata dell'impresa di trasporto rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
 - la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dall'impresa di trasporto.

Articolo 34

Livelli specifici di qualità commerciale

- 34.1 Con riferimento agli indicatori di cui all'articolo Articolo 25, sono definiti i livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto di cui Tabella 1.

Tabella 1 – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto

Indicatore	Livello specifico
Tempo di comunicazione agli utenti dell'irricevibilità della richiesta di trasferimento di capacità di cui all'Articolo 26	1 giorno lavorativo
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato di cui all'Articolo 27	2 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento di cui all'Articolo 28	5 giorni lavorativi
Tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento di cui all'Articolo 29	6 ore
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti di cui all'Articolo 30	40 giorni lavorativi

Tempo di risposta motivata a richieste scritte di cui all'Articolo 32	5+15 giorni lavorativi
Tempo di risposta motivata a reclami scritti di cui all'Articolo 33	20 giorni lavorativi

Articolo 35

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale

- 35.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di trasporto si distinguono in:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause esterne, intese come danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;
 - c) cause di mancata copertura del fabbisogno di gas e/o dei livelli di pressione per mancato approvvigionamento di gas nei punti di entrata causato da terzi;
 - d) cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a), b) e c), comprese le cause non accertate.
- 35.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), l'impresa di trasporto documenta la causa del mancato rispetto. Gli eventi naturali eccezionali di cui al precedente comma, lettera a), sono definiti in coerenza con il comma 17.2.

Articolo 36

Indennizzi automatici

- 36.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal comma 34.1, riconducibile alle cause di cui al comma 35.1, lettera d), l'impresa di trasporto corrisponde all'utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 2.500,00 euro tramite i meccanismi ordinari di fatturazione.
- 36.2 L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo *standard*, ma entro un tempo doppio dello *standard* a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
 - b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello *standard* cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
 - c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello *standard* cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
- 36.3 L'impresa di trasporto è comunque tenuta a:

- a) corrispondere l'indennizzo automatico all'utente che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b) effettuare la prestazione richiesta entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 37

Obblighi di comunicazione agli utenti del piano mensile degli interventi manutentivi

- 37.1 L'impresa di trasporto deve mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, inclusi i gestori di *city gate*, se interessati, il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del secondo mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.
- 37.2 L'utente ha diritto di richiedere all'impresa di trasporto la riprogrammazione degli interventi manutentivi previsti dal piano mensile purché faccia pervenire all'impresa di trasporto la richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
- 37.3 L'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, inclusi i gestori di *city gate*, se interessati, il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata entro il primo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

Articolo 38

Obblighi di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese

- 38.1 L'impresa di trasporto è tenuta a mettere a disposizione dell'utente la contabilità del gas trasportato entro il ventottesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese successivo a quello al quale si riferisce la contabilità.

Articolo 39

Obblighi di informazione agli utenti sugli applicativi informatici

- 39.1 Prima dell'implementazione di nuove funzionalità degli applicativi informatici messi a disposizione all'utente, l'impresa di trasporto è tenuta a rendere disponibile all'utente una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, completa degli effetti attesi sull'operatività dell'utente stesso e delle tempistiche di messa in produzione. L'utente ha diritto di esprimersi in merito entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'informativa; tale parere non è da ritenersi vincolante per l'impresa di trasporto.

- 39.2 L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare nel proprio sito *internet*, in una sezione facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione dell'utente, con riferimento a quanto previsto all'Articolo 29, nonché quanto previsto dal precedente comma.

Articolo 40

Altri obblighi di comunicazione e di pubblicazione in tema di qualità commerciale

- 40.1 Fatta salva la possibilità di inviare o di mettere a disposizione dell'utente la comunicazione in altra forma, l'impresa di trasporto è comunque tenuta ad anticipare la risposta motivata a richieste scritte tramite posta elettronica certificata.
- 40.2 L'impresa di trasporto rende disponibile nel proprio sito *internet* un indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'utente può anticipare la richiesta.
- 40.3 L'impresa di trasporto è tenuta altresì a pubblicare nel proprio sito *internet*, in una sezione facilmente accessibile ed in formati di facile fruizione:
- a) la previsione mensile, su base settimanale, inerente ai volumi in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto, entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o domenica) del mese precedente quello a cui si riferisce il programma;
 - b) la previsione settimanale, su base giornaliera, inerente ai volumi in immissione ed in riconsegna, per ogni punto della rete di trasporto, entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente quella a cui si riferisce il programma.
- 40.4 Tutti i dati utili ai fini del bilanciamento che l'impresa di trasporto mette a disposizione dell'utente devono essere resi disponibili in formati che garantiscano la facile fruizione ed estraibilità degli stessi.

Articolo 41

Obblighi di registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale

- 41.1 Con riferimento alla programmazione degli interventi manutentivi, l'impresa di trasporto registra per ogni mese dell'anno di riferimento:
- a) la data di messa a disposizione agli utenti, agli operatori di rete interconnessi ed ai gestori di *city gate* del piano mensile degli interventi manutentivi con riferimento ai commi 37.1 e 37.3;
 - b) la data di ogni riprogrammazione stabilita dall'impresa di trasporto.
- 41.2 Con riferimento alla contabilità del gas trasportato, l'impresa di trasporto registra per ogni mese dell'anno di riferimento la data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nel mese.
- 41.3 Per ogni richiesta di trasferimento di capacità l'impresa di trasporto registra:
- a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale dell'utente subentrante;
 - c) la ragione sociale dell'utente uscente;
 - d) la data dell'eventuale comunicazione di irricevibilità della richiesta di trasferimento di capacità;

- e) la causa, tra quelle indicate dal comma 35.1, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto.
- 41.4 Per ogni richiesta di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti di cui all'Articolo 30, l'impresa di trasporto registra:
- a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale del richiedente;
 - c) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna;
 - d) la tipologia di preventivo ovvero se per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti;
 - e) la data di invio del preventivo;
 - f) la data di accettazione del preventivo da parte del richiedente;
 - g) la causa, tra quelle indicate dal comma 35.1 dell'eventuale mancato rispetto del livello di qualità previsto.
- 41.5 Per ogni richiesta scritta di cui all'Articolo 27, Articolo 28 e Articolo 32 l'impresa di trasporto registra:
- a) la data di ricevimento della richiesta;
 - b) la ragione sociale dell'utente;
 - c) la data di invio della risposta motivata;
 - d) con riferimento a richieste scritte afferenti a prestazioni del servizio di trasporto, l'accettazione o meno della richiesta avanzata e, eventualmente, la causa della mancata accettazione;
 - e) la causa, tra quelle indicate dal comma 35.1, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti.
- 41.6 Per ogni reclamo scritto di cui all'Articolo 33 l'impresa di trasporto registra:
- a) la data di ricevimento del reclamo;
 - b) la ragione sociale del proponente il reclamo;
 - c) la data di invio della risposta motivata;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'impresa di trasporto;
 - e) la causa, tra quelle indicate dal comma 35.1, dell'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici di qualità previsti.
- 41.7 Per ogni prestazione soggetta a livello specifico di qualità e per la quale esso non sia stato rispettato per una delle cause di cui al comma 35.1, lettera d), l'impresa di trasporto registra la data di corresponsione dell'indennizzo automatico e il suo importo.
- 41.8 Per ogni malfunzionamento di un applicativo informatico l'impresa di trasporto registra:
- a) la data e l'ora di inizio del disservizio;
 - b) l'ora di prima segnalazione del disservizio, distinguendo quelle di terzi da quelle del personale da esso dipendente o da imprese che lavorano per suo conto;
 - c) la data e l'ora di ripristino della normale funzionalità;
 - d) la gravità assegnata dall'impresa di trasporto al guasto;
 - e) la causa del disservizio;
 - f) le modalità alternative attivate, specificando il periodo di tempo, espresso in ore, durante il quale sono state rese disponibili all'utente.

Articolo 42

Obblighi di comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità in tema di qualità commerciale

- 42.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'impresa di trasporto comunica, mediante strumenti informatici:
- a) per i piani mensili degli interventi manutentivi, il numero totale delle comunicazioni di cui ai commi 37.1 e 37.3, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato l'obbligo di servizio, suddividendole in base alle cause di cui al comma 35.1;
 - b) per le richieste di trasferimento di capacità di trasporto:
 - i) il numero totale delle richieste;
 - ii) il numero totale delle richieste irricevibili;
 - iii) il numero totale delle richieste irricevibili, per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al comma 35.1;
 - iv) il tempo effettivo medio di invio della comunicazione di documentazione irricevibile;
 - c) per i malfunzionamenti di un applicativo informatico:
 - i) il numero totale dei casi, distinguendo in base alla durata del malfunzionamento di cui al comma 29.3;
 - ii) la durata media del malfunzionamento;
 - d) per le richieste di invio del preventivo, di cui all'Articolo 30:
 - i) il numero totale delle richieste;
 - ii) il tempo effettivo medio di invio del preventivo;
 - iii) il numero totale delle richieste per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui comma 35.1;
 - iv) il numero totale di preventivi accettati da parte dei richiedenti, distinti ulteriormente in: 1) preventivi accettati per la realizzazione di nuovi punti; 2) preventivi accettati per il potenziamento di punti esistenti;
 - e) per le richieste scritte relative al servizio di trasporto di cui all'Articolo 27, Articolo 28 e Articolo 32, raggruppate per tipologia di prestazione:
 - i) il numero totale delle richieste;
 - ii) il tempo effettivo medio di invio della risposta motivata scritta;
 - iii) il numero totale delle richieste scritte per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al comma 35.1;
 - f) per le richieste scritte che hanno ad oggetto la riprogrammazioni di interventi manutentivi, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera e), suddivise per mese:
 - i) il numero totale di quelle stabilite dall'impresa di trasporto;
 - ii) il numero totale di quelle richieste dagli utenti;
 - iii) il numero totale di quelle non accettate;

- g) per i reclami scritti di cui all'Articolo 33:
 - i) il numero totale dei reclami;
 - ii) il tempo effettivo medio di invio della risposta motivata scritta;
 - iii) il numero totale delle richieste scritte per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il livello specifico di qualità, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al comma 35.1;
 - h) in relazione alla corresponsione di indennizzi automatici e con riferimento a ciascuna prestazione soggetta a livello specifico:
 - i) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - ii) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.
- 42.2 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la data di messa a disposizione degli utenti della contabilità del gas trasportato nei 12 (dodici) mesi precedenti a quello di comunicazione, specificando, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di servizio, la causa tra quelle previste dal comma 35.1.
- 42.3 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Articolo 43

Livelli specifici di qualità definiti dall'impresa di trasporto

- 43.1 Qualora l'impresa di trasporto definisca propri *standard* specifici di qualità commerciale, tali *standard* devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dal comma 34.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente RQTG. A tali *standard*, in caso di mancato rispetto, corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore a quella definita dall'Articolo 36.
- 43.2 L'impresa di trasporto che definisce propri *standard* di qualità commerciale informa l'Autorità con la comunicazione di cui al comma 42.1.

Titolo V – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 44.1 L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti gli aspetti regolati dalla presente RQTG.
- 44.2 Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQTG, l'impresa di trasporto:
- a) mantiene gli strumenti di cui al precedente comma continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.